

REPUBBLICA ITALIANA



*Regione Siciliana*

ASSESSORATO DELLE AUTONOMIE  
LOCALI

E DELLA FUNZIONE PUBBLICA

Dipartimento Regionale delle Autonomie Locali

Servizio 1

“Assetto istituzionale e territoriale degli enti  
locali”

Via Trinacria, 34-36

90144 Palermo

[dipartimento.autonomie.locali@certmail.regione.sicilia.it](mailto:dipartimento.autonomie.locali@certmail.regione.sicilia.it)

Prot. n. 3613 del 24 MAR 2020

**CIRCOLARE n. 8**

**Oggetto: Decreto-Legge 17 marzo 2020, n. 18 – Linee guida per lo svolgimento delle sedute delle giunte e dei consigli degli Enti locali in videoconferenza.**

Ai Sindaci delle Città Metropolitane

Ai Commissari Straordinari dei Consigli  
Metropolitani e dei Liberi Consorzi  
comunali

Ai Sindaci ed ai Commissari Straordinari  
dei Comuni siciliani

Ai Presidenti dei Consigli comunali  
siciliani

Ai Segretari Generali delle Città  
Metropolitane, dei Liberi Consorzi  
e dei Comuni siciliani

In considerazione dei divieti di forme di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico, si interviene per dare una cornice ordinamentale alla potestà regolamentare degli enti locali nella citata necessità di contrastare e contenere la diffusione del virus COVID-19, fino alla data di cessazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020.

Si intende, pertanto, dare indicazioni in ordine a una corretta attuazione delle disposizioni in atto vigenti, consentendo un'ampia potestà di autodisciplina degli enti locali.

L'art. 73 del Decreto-Legge 17 marzo 2020, n. 18, al comma 1, recita testualmente:

*“Al fine di contrastare e contenere la diffusione del virus COVID-19 e fino alla data di cessazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020, i consigli dei comuni, delle province e delle città metropolitane e le giunte comunali, che non abbiano regolamentato modalità di svolgimento delle sedute in videoconferenza, possono riunirsi secondo tali modalità, nel rispetto di criteri di trasparenza e tracciabilità previamente fissati dal presidente del consiglio, ove previsto, o dal sindaco, purché siano individuati sistemi che consentano di identificare con certezza i partecipanti, sia assicurata la regolarità dello svolgimento delle sedute e vengano garantiti lo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 97 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267<sup>1</sup>, nonché adeguata pubblicità delle sedute, ove previsto, secondo le modalità individuate da ciascun ente”*

Il medesimo articolo, al comma 5, precisa che: *“Dall'attuazione della presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni pubbliche interessate provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente sui propri bilanci.”*

Con Circolare n. 7 del 18 marzo 2020, l'Assessore delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica ha precisato che, in considerazione della grave situazione di emergenza nazionale in atto, non si ravvedono motivazioni per escludere l'immediata applicabilità delle norme del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 che coinvolgono gli enti locali, anche per ragioni di uniformità con il restante territorio nazionale.

Pertanto, relativamente alla fattispecie in questione, si ritiene utile evidenziare che:

- le riunioni in videoconferenza devono prevedere il rispetto di criteri di trasparenza e tracciabilità previamente fissati rispettivamente dal presidente del consiglio, dove previsto, o dal sindaco;
- al fine dello svolgimento delle attività che vengono normalmente tenute in forme aggregative si dovrà, pertanto, ricorrere allo svolgimento delle adunanze attraverso collegamenti audio video purché idonei a garantire la possibilità di accertare l'identità dei partecipanti e assicurare la regolarità dello svolgimento delle sedute garantendone adeguata pubblicità;
- si dovrà consentire al Segretario generale, presente nella sede istituzionale del Comune, di verificare quanto accade e quanto viene deliberato nel corso della seduta;

- si dovrà consentire a tutti i componenti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- si dovrà provvedere agli adempimenti e adeguamenti tecnologici finalizzati a rendere agevole lo svolgimento delle sedute;
- i componenti potranno firmare digitalmente i documenti anche quando si trovano al di fuori della sede istituzionale;

Un elemento di evidenza è l'obbligo della videoconferenza, diversamente dalla semplice "call": ciò ovviamente al fine di consentire l'effettivo riconoscimento dei presenti oltre all'adeguata pubblicità delle sedute che già numerosi enti garantiscono per il tramite dei propri siti web.

Il rispetto del principio della trasparenza impone che l'atto finalizzato a disciplinare i criteri vada notificato ai consiglieri, agli assessori e al segretario dell'ente, affinché vengano posti nella condizione di conoscere i criteri organizzativi menzionati dalla norma, nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali


Così come appare utile evidenziare che le proposte di deliberazione vengano opportunamente inviate in via telematica ai consiglieri e agli assessori, in formato non editabile e prima della seduta.

La presente si intende ufficializzata mediante pubblicazione sul sito istituzionale del Dipartimento delle Autonomie Locali.

*L'Assessore  
Grasso*



**Il Dirigente Generale**  
*Margherita Rizza*



**Il Dirigente del Servizio I**  
*Vincenzo Fugaldi*



**Il Funzionario Direttivo**  
**f.to Antonella Panzeca**